

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 4 marzo 2026, n. 42

**Società Villa Bianca s.r.l. (P. IVA 02726880749) – Variazione del Responsabile Sanitario per la RSA disabili “Casa Melissa” sita in Mesagne (BR), via Santa Teresa di Calcutta snc, di cui al R.R. n. 5/2019 con dotazione di n. 20 posti letto di mantenimento di tipo A ai fini dell’autorizzazione e n. 20 posti letto di mantenimento di tipo A ai fini dell’accreditamento \_cambio Legale Rappresentante della società.**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
- Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
- Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
- Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
- Vista** la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;
- Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
- Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”;
- Vista** la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”.

In Bari, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

#### Premesso che :

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. ad oggetto “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” prevede:

All’art. 3 “Compiti della Regione” comma 3:

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di cui all’articolo 7;

abis) applica le sanzioni di cui all’articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla

legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).*

- All'rt. 9 "Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza" comma 5:

"5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
- coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);*
- coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;*
- coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);*
- coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;*

f) *coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi, ad eccezione di coloro per i quali non sia stata già dichiarata la decadenza e abbiano depositato ricorso ai sensi degli articoli 39 comma 3; 40; 44, comma 1, lettera a); 47; 84 e seguenti, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) per l'accesso al concordato preventivo, quale strumento di regolazione della crisi, fatto salvo, in ogni caso, il buon esito del concordato ai fini del completo soddisfacimento degli obblighi retributivi; o abbiano richiesto qualunque altro strumento di regolazione della crisi previsto dal suddetto codice, compresa la composizione negoziata della crisi di cui all'articolo 12.*

f-bis) *coloro i quali hanno violato gli obblighi contributivi nei confronti del personale dipendente e quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa, a tutela dei lavoratori. Ove siano accertate violazioni degli obblighi retributivi, al titolare dell'autorizzazione l'amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza.*

- All'articolo 10 commi 1 e 2:

" 1. L'autorizzazione contiene:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;*
- b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;***
- c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;*
- d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;*

- e) *il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare ed eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'articolo 6;*
- f) **il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.**

**La sostituzione del responsabile sanitario è comunicata all'ente del relativo provvedimento"**

All'art. 11 "Legale rappresentante della struttura":

1. **Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio:**

- a) **il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;**
- c) **tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;**
- d) *la temporanea chiusura o inattività della struttura;*
- e) *eventuali contratti decentrati o aziendali con le organizzazioni sindacali.*

2. *Il legale rappresentante della struttura:*

- a) **verifica l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;**
- b) *assicura la presenza del responsabile sanitario e del restante personale;*
- c) *comunica alla Regione o al comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, le sostituzioni o integrazioni delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al decreto del Ministero della salute 22 aprile 2014 (Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate) e delle apparecchiature per attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine.*

All'articolo 12 "Responsabile sanitario – Requisiti":

"1. In ogni struttura sanitaria è obbligatorio il responsabile sanitario. 2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui all'articolo 5, comma 1."

All'articolo 13 "Responsabile sanitario – Compiti":

"1. Il responsabile sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dell'autorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle norme vigenti. "

All'art. 20 "Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento":

1. *L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa.*

2. *Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:*

- a) *il possesso dell'autorizzazione all'esercizio;*
- b) *l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;*
- c) *l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;*
- d) *la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;*
- e) **l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;**
- f) *il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;*
- g) *per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;*
- h) *il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.*

L'art. 26 "Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni" al comma 2:

2. *Ferma restando l'applicazione della l. 241/1990, l'accreditamento è revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:*

- a) *venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 20;*
- b) *carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra specifica normativa;*
- c) *violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992;*
- d) *violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. Ove siano accertate violazioni degli obblighi retributivi, al titolare dell'autorizzazione l'amministrazione concede un termine di sessanta giorni per rimuovere le violazioni, decorso il quale è disposta la decadenza. L'articolo 5 del regolamento regionale n. 5/2019 dispone che "Il ruolo di Responsabile sanitario della struttura è affidato a un medico possibilmente specialista in riabilitazione. Per medico specialista in riabilitazione si intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative concorsuali, l'accesso professionale alla medicina fisica e riabilitazione, ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività riabilitative così come individuate dal presente regolamento".*

L'articolo 8 della legge regionale 8/2021 n.15 dispone che "La figura del Responsabile sanitario delle strutture disciplinate dai regolamenti regionali 21 gennaio 2019, n. 4 (Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti e n. 5 (Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili) può essere ricoperta anche da un medico chirurgo specializzato in medicina interna o equipollenza, ovvero da un medico con esperienza almeno quinquennale in direzione di dipartimento sanitario oppure da un medico con esperienza lavorativa almeno decennale in strutture sanitarie."

**Tenuto conto che** la struttura RSA "Casa Melissa" è dotata di n. 20 posti letto ed è classificata quale RSA per disabili gravi – nucleo di tipo A, ai sensi del Regolamento Regionale n. 5/2019, lo standard organizzativo minimo applicabile è quello previsto per un nucleo da 20 posti letto, come indicato al punto 7.3.1 del citato Regolamento, che stabilisce, tra le figure professionali obbligatorie, la presenza del **Responsabile Sanitario per almeno n. 6 ore settimanali**.

Con Determinazione Dirigenziale n. 00354 del 10/07/2025 è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità e l'accreditamento alla società Villa Bianca s.r.l. (P. IVA 02726880749) per la RSA disabili "Casa Melissa", con dotazione di n. 20 posti letto di mantenimento di tipo A ai fini dell'autorizzazione e n. 20 posti letto di mantenimento di tipo A ai fini dell'accreditamento, sita in Mesagne (BR), via Santa Teresa di Calcutta snc, con Responsabile Sanitario dott. Colizzi Francesco.

Nella predetta determinazione veniva indicato come legale rappresentante della società il sig. Giuseppe Maria Milanese.

Con PEC del 14/08/2025, acquisita al protocollo regionale n. 455376 del 18/08/2025, il legale rappresentante della Villa Bianca s.r.l., sig. Francione Franco Bruno, ha comunicato la variazione del Responsabile Sanitario, indicando quale nuovo Responsabile il dott. D'Autilia Antonio, allegando la documentazione prescritta dalla normativa vigente;

Con la predetta nota il legale rappresentante allegava:

- Comunicazione Responsabile Sanitario Casa Melissa sostituzione del dott. Francesco Colizzi con il dott. D'Autilia Antonio
- Autocertificazione titoli personali
- Contratto di collaborazione
- Documento di identità D'Autilia Antonio

- Tesserino Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Documento di identità Francione Franco Bruno
- Nomina direttore sanitario Casa Melissa dott. D'Autilia Antonio

Con PEC del 13/02/2026, acquisita al protocollo regionale n. 0086802 del 18/02/2026, l'amministratore delegato della società della Villa Bianca s.r.l., sig. Cosimo Sanapo, ha comunicato la variazione del Responsabile Sanitario, indicando quale nuovo Responsabile il dott. Dionisio Grassi, allegando la documentazione prescritta dalla normativa vigente;

Alla predetta nota veniva allegato:

- Comunicazione Responsabile sanitario Casa Melissa sostituzione del dott. D'Autilia Antonio con il dott. Grassi Dionisio;
- Autocertificazione titoli professionali;
- Contratto di collaborazione
- Documento di identità Grassi Dionisio
- Documenti di identità Sanapo Cosimo
- Nomina direttore sanitario Casa Melissa dott. Grassi Dionisio

Dall'istruttoria condotta è emerso che ad oggi il legale rappresentante della società Villa Bianca s.r.l. è il sig. Cosimo Sanapo.

In merito a ciò si evidenzia che ai sensi dell'art.11 della legge regionale 9/2017 il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente copia di tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura e verifica l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, tenuto conto che la RSA Casa Melissa è struttura accreditata, ai sensi del citato art. 20 il legale rappresentante della società titolare del provvedimento di autorizzazione e di accreditamento deve:

- rendere dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'assenza di cause di decadenza ai sensi dell'art. 9, comma 5, e l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva;
- produrre le medesime dichiarazioni rese da parte di altri amministratori, dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett.e);
- rendere dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'assenza di cause di revoca dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 26 comma 2.

Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

*“Precisioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle “prescrizioni di obbligo” stabilendo che “Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. “prescrizioni di obblighi” nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se “queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso”. Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili “marginali”.*

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

*"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia; di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".*

Dall'istruttoria effettuata emerge che il responsabile sanitario indicato nella nota prot. 0086802 del 18/02/2026 possiede i requisiti previsti dalla normativa.

Tuttavia, il legale rappresentante della società Villa Bianca srl non ha prodotto le dichiarazioni circa l'assenza di cause di decadenza decadenza ai sensi dell'art. 9, comma 5 oltre che di assenza di condanne definitive e di reati di evasione fiscale nei suoi confronti e nei confronti di altri amministratori, nonché dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett.e).

#### **Posto quanto sopra, si propone di**

1. Prendere atto della modifica del Responsabile sanitario individuato nella Determina 00354 del 10/07/2025 mediante sostituzione del dott. Colizzi Francesco con il dott. Dionisio Grassi, nato a omissis 15/05/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", in data 10/11/1979, abilitato all'esercizio della professione sessione 1979 presso Università di Bari "Aldo Moro", con specializzazione in Neurologia rilasciata dall'università degli studi di Bari "Aldo Moro" in data 06/07/1984 e iscritto all'Ordine dei Medici e odontoiatri della provincia di Brindisi dal 28/12/1979 al numero 1208, quale nuovo Responsabile Sanitario della RSA Casa Melissa sita in Mesagne (BR) alla via Santa Teresa di Calcutta a decorrere dal 01/02/2026.
2. Prendere atto della modifica del legale rappresentante della società Villa Bianca srl individuato nella Determina 00354 del 10/07/2025 con il sig. Cosimo SanapO

#### **Con la prescrizione:**

- che il legale rappresentante della Casa Bianca s.r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto trasmetta:
- la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'assenza di cause di decadenza ai sensi dell'art. 9, comma 5, e l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva;
- le medesime dichiarazioni rese da parte di altri amministratori, dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett.e);
- la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 comma 2.

#### **Con la precisazione che:**

In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della RSA Casa Melissa è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo.

### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto e che qui si intende integralmente riportato.

- La modifica del Responsabile sanitario individuato nella Determina 00354 del 10/07/2025 mediante sostituzione del dott. Colizzi Francesco con il dott. Dionisio Grassi, nato a omissis 15/05/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", in data 10/11/1979, abilitato all'esercizio della professione sessione 1979 presso Università di Bari "Aldo Moro", con specializzazione in Neurologia rilasciata dall'università degli studi di Bari "Aldo Moro" in data 06/07/1984 e iscritto all'Ordine dei Medici e odontoiatri della provincia di Brindisi dal 28/12/1979 al numero 1208, quale nuovo Responsabile Sanitario della RSA Casa Melissa sita in Mesagne (BR) alla via Santa Teresa di Calcutta a decorrere dal 01/02/2026.
- La modifica del legale rappresentante della società Villa Bianca srl individuato nella Determina 00354 del 10/07/2025 con il sig. Cosimo Sanapo

**Con la prescrizione:**

che il legale rappresentante della Casa Bianca s.r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto trasmetta:

- la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'assenza di cause di decadenza ai sensi dell'art. 9, comma 5, e l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva;
- le medesime dichiarazioni rese da parte di altri amministratori, dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett.e);
- la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'assenza di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 comma 2.

**Con la precisazione che:**

In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della RSA Casa Melissa è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo.

Di notificare il presente atto

Al legale rappresentante di Villa Bianca s.r.l villabiancasrl@pcert.it  
al Direttore Generale della ASL BR direzioneegenerale@asl.brindisi.it  
al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL BR servizisociali.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 4 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00044

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo